

**Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,
Sentenza n. 26287 del 17/10/2019 (Rv. 655380 - 01)**

Prova del perfezionamento - Produzione dell'avviso di ricevimento e della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) - Necessità - Vizi della notifica - Sanatoria - Condizioni.

In tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in sua vece, della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) del plico presso l'ufficio postale. Il ritiro del plico presso l'ufficio postale ad opera del destinatario (o di persona da lui delegata) determina la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, di eventuali vizi del procedimento notificatorio, il quale si perfeziona alla data di tale ritiro (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD), sicché, ai fini della relativa prova, è sufficiente l'attestazione dell'agente postale di avvenuta consegna del plico, con indicazione della data e del soggetto che ha provveduto al ritiro.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26287 del 17/10/2019 (Rv. 655380 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_149](#), [Cod_Proc_Civ_art_156](#)